

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Helsingin kaupunki è condannata a farsi carico delle proprie spese e delle spese sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle afferenti al procedimento sommario, nonché delle spese sostenute dalla Nobina Oy e dalla Nobina AB.
- 3) La Repubblica di Finlandia si farà carico delle proprie spese.

(¹) GU C 363 del 28.10.2019.

Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022 — Helsingin Bussiliikenne / Commissione

(Causa T-603/19) (¹)

[«Aiuti di Stato – Autolinee – Prestito per l'acquisto e crediti di gestione concessi dal Comune di Helsinki – Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Continuità economica – Diritti procedurali delle parti interessate – Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 – Obbligo di motivazione»]

(2022/C 432/19)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Helsingin Bussiliikenne Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: O. Hyvönen e N. Rosenlund, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Huttunen e F. Tomat, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e H. Leppo, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Nobina Oy (Espoo, Finlandia), Nobina AB (Solna, Svezia) (rappresentanti: J. Åkermarck e T. Kalliokoski, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione (UE) 2020/1814 della Commissione, del 28 giugno 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.33846 — (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) a cui la Finlandia ha dato esecuzione a favore di Helsingin Bussiliikenne Oy (GU 2020, L 404, pag. 10).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Helsingin Bussiliikenne Oy è condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle relative al procedimento sommario, nonché di quelle sostenute dalla Nobina Oy e dalla Nobina AB.
- 3) La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 383 dell'11.11.2019.